



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Capitaneria di porto di Venezia

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Compartimento Marittimo di Venezia,

VISTO l'art. 14 della legge 84/94 e, in particolare, i commi 1-quater e 1-quinquies, rispettivamente introdotti con la legge 230/2016 e il d.lgs. 232/2017;

VISTI gli artt. 17, 113 e 116 del Codice della Navigazione, e gli artt. 211 e 212 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima);

VISTE la circolare prot. n. MINFTRA/DINFR 15191 del 20.12.2006 e successive modificazioni, recante i criteri e meccanismi per la formazione delle tariffe di ormeggio e di battellaggio, stabiliti ai sensi dell'art. 14, della L. 84/1994;

VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 39208 del 15/12/2022, come modificata dalla nota prot. 40434 del 28/12/2022, con la quale i citati criteri e meccanismi sono stati aggiornati e si è provveduto al conseguente adeguamento delle tariffe di ormeggio per il triennio 2023–2025;

ESPERITA la prescritta istruttoria nella quale, per il Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia Soc. Coop., sono stati esaminati i dati relativi:

- al fabbisogno finanziario annuo per gli oneri di gestione e per l'esercizio dei mezzi tecnici di supporto;
- alle ore forfettariamente individuate vincolate al servizio;
- al numero ed alle caratteristiche dei servizi ed al corrispondente fatturato netto sulla base dei dati relativi al periodo 1° luglio 2021 - 30 giugno 2022 e ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sui risultati dell'applicazione della formula di revisione tariffaria;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali e trasporto marittimo e per vie d'acqua interne – in data 24/04/2018, che stabilisce l'obbligatorietà del servizio di ormeggio nel porto e nella rada di Venezia;

VISTO il Decreto n. 83/2018, in data 31/12/2018, della Capitaneria di porto di Venezia, con il quale è stato approvato lo statuto del Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia Soc. Coop.;

VISTA l'Ordinanza n. 95 del 10/11/2022 della Capitaneria di porto di Venezia, con la quale è stato approvato e reso esecutivo il Regolamento per il servizio di ormeggio e disormeggio delle navi nel porto di Venezia nel quale, tra l'altro, sono previsti gli obblighi di servizio pubblico generali (continuità e universalità sulla base di un modello organizzativo coerente con la sicurezza della navigazione e portuale) e specifici, di cui il Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia Soc. Coop. è tenuto a rispondere quali:

- a. controllo e intervento sulle navi ormeggiate nel porto sia in caso di cambiamento delle condizioni meteomarine sia per qualsiasi altra evenienza imprevista o straordinaria che le mettano a rischio;

- b. assistenza o soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo nell'ambito degli spazi delle acque portuali e in quelli ad esse adiacenti;
 - c. recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione;
- la cui remunerazione è compresa nella tariffa di servizio di cui alla presente ordinanza;

VISTO il Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n. 229, relativo alla revisione ed integrazione del codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167;

TENUTO CONTO delle risultanze dell'istruttoria compiuta, in applicazione dei vigenti criteri e meccanismi per la definizione delle tariffe dei servizi resi dal Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia Soc. Coop., di cui alla Ordinanza n. 109/2018 del 31 dicembre 2018 devono essere aggiornate.

ORDINA

Art. 1

Con decorrenza dalle ore 00:01 del 01/01/2023 per le prestazioni rese dal Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia Soc. Coop., cui è demandata l'esecuzione delle operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi in arrivo, in partenza ed in movimento nell'ambito del Porto di Venezia, oltreché l'esecuzione e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, sono stabilite le seguenti tariffe massime di servizio comprensive dell'adempimento dei predetti obblighi di servizio pubblico:

ZONA OPERATIVA: VENEZIA MARITTIMA, BACINO S. MARCO E CANALE GIUDECCA

NAVI TRADIZIONALI

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€
1	500	74,50
501	1.000	111,00
1.001	2.000	162,50
2.001	3.500	218,50
3.501	5.000	267,00
5.001	6.500	298,00
6.501	8.500	351,50
8.501	10.500	405,00
10.501	15.000	513,00
15.001	20.000	625,50
20.001	25.000	740,50
25.001	35.000	796,00
35.001	45.000	907,00
45.001	50.000	941,00
50.001	55.000	997,50

55.001	60.000	1.078,00
60.001	65.000	1.111,00
65.001	70.000	1.185,00
70.001	75.000	1.224,50
75.001	80.000	1.272,00
80.001	85.000	1.334,00
85.001	90.000	1.393,50
90.001	95.000	1.439,00
95.001	100.000	1.507,50
100.001	105.000	1.564,50
105.001	110.000	1.643,00

per ogni 5.000 G.T. o frazione € 68,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati nel porto di Venezia alle navi **TRAGHETTO RO-RO MERCI, PASSEGGERI e MISTE** impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€
1	500	51,00
501	1.000	75,00
1.001	2.000	111,50
2.001	3.500	149,50
3.501	5.000	181,50
5.001	6.500	203,50
6.501	8.500	240,50
8.501	10.500	276,50
10.501	15.000	350,00
15.001	20.000	427,00
20.001	25.000	505,00
25.001	35.000	543,00
35.001	45.000	619,00

per ogni 1.000 G.T. o frazione € 7,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

ZONA OPERATIVA: LIDO, BACINI DI CARENAGGIO, CANALE MARANI, MARGHERA
(escluso San Leonardo)

NAVI TRADIZIONALI

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€
1	500	85,00
501	1.000	149,00
1.001	2.000	222,50
2.001	3.500	296,50
3.501	5.000	364,00
5.001	6.500	428,50
6.501	8.500	492,50
8.501	10.500	557,50
10.501	15.000	702,00
15.001	20.000	876,50
20.001	25.000	1.035,00
25.001	35.000	1.112,00
35.001	45.000	1.268,00
45.001	55.000	1.345,50
55.001	65.000	1.579,00
65.001	80.000	1.733,00

per ogni 1.000 G.T. o frazione € 15,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati nel porto di Marghera alle navi **TRAGHETTO RO-RO MERCI, PASSEGGERI e MISTE** impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€
1	500	58,50
501	1.000	102,50
1.001	2.000	151,50
2.001	3.500	203,00
3.501	5.000	248,50
5.001	6.500	292,50
6.501	8.500	336,00

8.501	10.500	380,50
10.501	15.000	479,00
15.001	20.000	598,00
20.001	25.000	705,50
25.001	35.000	758,50
35.001	45.000	865,00
45.001	55.000	918,00
55.001	65.000	1.077,00
65.001	80.000	1.182,50

per ogni 1.000 G.T. o frazione € 10,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

ZONA OPERATIVA: ZONA DI ALBERONI, PORTO PETROLI S.LEONARDO

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
da	a	€
1	500	170,50
501	1.000	258,50
1.001	2.000	346,50
2.001	3.500	458,00
3.501	5.000	569,50
5.001	6.500	608,50
6.501	8.500	790,50
8.501	10.500	903,00
10.501	15.000	1.167,00
15.001	20.000	1.310,50
20.001	25.000	1.699,00
25.001	35.000	1.987,00
35.001	45.000	2.273,50
45.001	55.000	2.563,00
55.001	65.000	2.851,50
65.001	80.000	3.071,50
80.001	100.000	3.588,00

per ogni 1.000 G.T. o frazione € 28,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

UNITÀ E NAVI DA DIPORTO

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa di servizio omnicomprensiva delle maggiorazioni di cui all'art.5
da	a	€
1	2.000	216,00
2.001	3.500	240,00

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la stazza di riferimento è quella internazionale espressa in GT, rilevata dal certificato di stazza rilasciato alla nave in conformità alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969.

Per le navi non dotate del certificato internazionale di stazza, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T.), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, direzione generale del demanio marittimo e dei porti divisione XX, del 18 nov. 1995, prot. 5203268 con oggetto «*Parametro di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio*».

Art. 2

Nei casi in cui il Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia Soc. Coop. sia chiamato su ordine impartito dall'Autorità Marittima alle prestazioni previste nei punti a), b) e c) della premessa alla presente Ordinanza, esse saranno erogate senza alcun addebito di oneri.

Art. 3

I movimenti da una banchina all'altra o da un molo ad un altro, lungo banchina o lungo briccole allineate, da un posto di ormeggio ad un altro, verranno compensati con una tariffa pari alla somma delle tariffe di ormeggio e disormeggio.

Qualora, successivamente all'ormeggio, venga richiesto dalla nave il rinforzo ormeggio, si applica la tariffa di cui all'articolo 1 che precede.

Art. 4

Per ciascuna delle seguenti operazioni verrà applicata un'indennità pari al 50% della tariffa di cui all'articolo 1 riferita agli scaglioni di stazza della nave:

- distesa di corpi morti non contestuale alla operazione di ormeggio, disormeggio e movimento;
- trasferimento via mare di cavi da prua a poppa e viceversa con motobarca;
- sbroglio delle ancore;
- per le prestazioni di ormeggio e disormeggio delle navi affiancate ad altre navi, si applica la tariffa di cui all'art. 1 riferita agli scaglioni della nave, maggiorata del 30%.

Per le altre operazioni non espressamente previste dal presente articolo il compenso verrà di volta in volta fissato, ove del caso, dal Comandante del Porto sentite le rispettive associazioni di categoria.

Art. 5

L'orario normale di lavoro è compreso fra le ore 06.01 e le ore 20.00 dei giorni dal lunedì al sabato. Tutte le prestazioni compiute fuori dall'orario normale di lavoro danno diritto alle seguenti maggiorazioni:

- a) per le prestazioni rese tra le ore 20.01 e le ore 06.00 (notturno) di tutti i giorni feriali o festivi, maggiorazione del 50%;
- b) per le prestazioni rese nella giornata di domenica, alle ore 00.01 alle ore 24.00, maggiorazione del 50%, oltre alla maggiorazione per orario notturno se ricorrente;
- c) per le prestazioni rese nei seguenti giorni riconosciuti festivi dalle Leggi 27.5.1949, n.260, 31.3.1954, n.90 e 5.3.1977, n.54 e del DPR 28.12.1985, n.792:
 1. il primo giorno dell'anno;

2. il giorno 6 gennaio "Epifania";
3. il lunedì dell'Angelo;
4. il 25 Aprile, anniversario della Liberazione;
5. il 1° maggio, festa del Lavoro;
6. il 2 giugno festa della Repubblica;
7. il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
8. il 1° novembre, Ognissanti;
9. l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
10. il 25 dicembre, Natività del Signore;
11. il 26 dicembre, Santo Stefano;
12. il Santo Patrono di Venezia.

maggiorazione del 100% più le maggiorazioni per notturno e/o per domenicale, qualora ricorrenti;

- d) alle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni verrà applicata la tariffa più elevata tra quelle previste per i momenti - rispettivamente - di inizio o di termine delle prestazioni.
- e) le maggiorazioni di cui ai punti a), b) e c) verranno applicate ciascuna sulla tariffa di servizio di cui agli artt. 1 e 3, nonché sulle tariffe di cui all'art.4.

Art. 6

Qualora un'operazione di ormeggio o disormeggio o movimento già avviata e per la quale gli ormeggiatori si siano recati sottobordo dovesse essere ripetuta od annullata, compete agli ormeggiatori un compenso pari al 50% della tariffa di cui all'articolo 1 e le relative maggiorazioni previste dal precedente articolo 5.

Art. 7

Qualora gli ormeggiatori siano richiesti dalla nave per cooperare alle manovre di ormeggio/disormeggio o altra attività nautica di supporto, questi sono compensati con € 51,00 per ciascun ormeggiatore, per le prestazioni di durata non superiore alle due ore. Nel caso in cui la prestazione si protragga oltre le due ore, competerà per ciascun ormeggiatore l'importo di € 26,00 per ogni ora o frazione. Tali compensi sono soggetti alle maggiorazioni previste dall'articolo 5 della presente Ordinanza.

Art. 8

Le fatture dovranno essere pagate entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse agli utenti o loro raccomandatari. In caso di ritardato pagamento verrà applicato quanto previsto dal D.Lgs. 9/11/2012 n. 192. I termini superiori a trenta giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'Autorità Marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Art. 9

Considerato che è attualmente in vigore una specifica disciplina i cui contenuti sono coerenti con le caratteristiche del servizio economico di interesse generale proprie del servizio di ormeggio, gli stessi sono, pertanto, confermati e ad essi si continua a fare riferimento.

In funzione delle specificità e delle caratteristiche del servizio di ormeggio reso alle navi destinate al TERMINALE GNL ADRIATICO srl, vengono adottate le seguenti tariffe, soggette a revisione alla prossima istruttoria, ovvero, tenuto conto dell'andamento

dell'inflazione, previa verifica delle stesse nel medio periodo di vigenza, da praticare nei riguardi delle navi beneficiarie del servizio:

- fino a 50 approdi: € 86.454,99
- da 51 a 70 approdi: € 6.183,17 per approdo
- oltre 70 approdi: € 9.375,64 per approdo

Il TERMINALE GNL ADRIATICO srl provvederà al relativo conteggio ed opererà quale mandatario delle navi con riguardo ai relativi pagamenti nei confronti dell'ATI, specificamente costituita al riguardo fra i Gruppi ormeggiatori di Chioggia, Venezia e Ravenna ai fini dello svolgimento del servizio di ormeggio.

Art. 10

Alle tariffe di cui all'articolo 1, qualora ne ricorrano le condizioni, si applicano gli sconti, riportati nella tabella allegata alla presente Ordinanza, contenuti nell'intesa sottoscritta il 25 gennaio 1993 dall'ASAP/SNAM, dalla Confitarma, dalla Fedarlinea e dell'Angopi.

Ai fini di una corretta applicazione degli sconti, la Compagnia di navigazione interessata o l'Agenzia marittima che ne abbia mandato è tenuta a segnalare al Presidente del Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia Soc. Coop.:

- a) la tipologia di traffico di riferimento fra quelle indicate nell'allegata tabella;
- b) l'ordine di cadenza dell'approdo, separatamente per ciascuna tipologia di traffico, nell'ambito del trimestre di riferimento, intendendosi per primo trimestre di riferimento il periodo 1° gennaio 2023 – 31 marzo 2023.

Qualora altri armatori, nazionali o stranieri, ritenendo di trovarsi in condizioni operative identiche a quelle previste dal citato accordo, intendessero chiedere l'applicazione degli stessi sconti alle condizioni previste nel medesimo accordo e nei limiti temporali in cui lo stesso sarà in vigore, questi dovranno rivolgersi, o direttamente o tramite i propri agenti raccomandatari marittimi in possesso di esplicita delega, all'Angopi fornendo tutti i dati necessari per accertare la legittimità della richiesta.

Art. 11

L'Ordinanza n. 109/2018 del 31 dicembre 2018 è abrogata.

Art. 12

I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'articolo 1173 del Codice della Navigazione. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Venezia, lì (data della firma digitale)

IL COMANDANTE
Amm. Isp. (CP) Piero PELLIZZARI
(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo
n° 82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)